

**Consultazione Commissione Camera sul d.lgs. recante modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale d.lgs. 82/2005**

**Coordinamento: Fernanda Faini**

**Gruppo 2 Documenti informatici e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi**

**Referente: Andrea Caccia**

**PROPOSTE DI MODIFICA**

**PROPOSTA DI MODIFICA N. 1**

**Attuale articolo d.lgs. 82/2005**

**Art. 41, comma 1**

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)

**Proposta di modifica e/o integrazione e/o abrogazione**

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono tutti i procedimenti amministrativi, inclusi quelli svolti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)

**Motivazione – Nota esplicativa**

Pur mantenendo una distinzione sistematica tra la disciplina legislativa della digitalizzazione della PA (contenuta nel CAD), e la disciplina legislativa in materia di procedimento amministrativo (contenuta nella legge 241/90), è tempo di chiarire in modo inequivoco che la digitalizzazione è cogente anche per tutti gli istituti procedurali disciplinati dalla 241, concetto ancora poco familiare alle amministrazioni italiane.

Si tratta di una proposta di modifica che non comporta nuovi obblighi di legge, già sanciti da norme e principi vigenti, ma che si limita ad enunciarli espressamente per renderli inequivoci.

\* \* \*

**PROPOSTA DI MODIFICA N. 2**

**Attuale articolo d.lgs. 82/2005**

**Art. 41, comma 2**

La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Proposta di modifica e/o integrazione e/o abrogazione**

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

Quando il soggetto interessato è un'impresa, ai sensi dell'art. 5-bis del presente Codice la comunicazione dell'avvio del procedimento avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

**Motivazione – Nota esplicativa**

Posto che l'art. 5-bis CAD già sancisce che tutte le comunicazioni tra PA e imprese debbano essere esclusivamente telematiche, può risultare opportuno declinare espressamente tale obbligo anche in questo

articolo del CAD laddove viene disciplinata la digitalizzazione degli istituti previsti dalla legge 241.

Anche in questo caso, dunque, si tratta di una proposta di modifica che non comporta nuovi obblighi di legge, già sanciti da norme e principi vigenti, ma che si limita ad enunciarli espressamente per renderli inequivoci.

Inoltre, a fronte del fatto che, nei rapporti con i cittadini, la PA ha ancora l'onere di trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento in modalità cartacea, può risultare oltremodo efficace, ai fini di una più agevole comprensione delle norme da parte delle pubbliche amministrazioni, chiarire che, nei rapporti con le imprese, la modalità da adottare è esclusivamente quella telematica.

\* \* \*

### **PROPOSTA DI MODIFICA N. 3**

**Attuale articolo d.lgs. 82/2005**

**Art. 40 comma 1**

Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

#### **Proposta di modifica e/o integrazione e/o abrogazione**

Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71, pena la loro nullità.

#### **Motivazione – Nota esplicativa**

L'art. 40, pienamente operativo dal prossimo 12 agosto 2016, prevede una nuova ipotesi di patologia di atti e provvedimenti amministrativi, rilevabile dinanzi al Giudice Amministrativo. E' prevedibile dunque un vivace dibattito dottrinale, e soprattutto giurisprudenziale, sul grado di invalidità dell'atto non formato con mezzi informatici (ad es., nullità o annullabilità).

Al fine di evitarlo, e dunque in ossequio al principio di certezza del diritto, potrebbe essere opportuno fissare tale grado di invalidità proprio in seno all'art. 40, tenendo conto che le conseguenze sulla vita dell'atto invalido sono differenti: l'annullabilità può essere fatta valere entro 60 giorni; la nullità entro 180 giorni, ma può sempre essere opposta da parte resistente ed essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Ora, la categoria di invalidità più corretta da un punto di vista sistematico potrebbe individuarsi nella nullità, e ciò in quanto l'art. 40 attiene alla forma dell'atto, e dunque ad un suo elemento essenziale, la cui mancanza è proprio sanzionata con la nullità dall'art. 21-septies della legge n. 241/90 ("*è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali*").

\* \* \*

### **PROPOSTA DI MODIFICA N. 4**

**Attuale articolo d.lgs. 82/2005**

**Art. 5-bis**

Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

#### **Proposta di modifica e/o integrazione e/o abrogazione**

Comunicazioni tra imprese, professionisti e amministrazioni pubbliche

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della

comunicazione. Con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

### **Motivazione – Nota esplicativa**

Nell'ottica di una totale dematerializzazione delle comunicazioni pubbliche, risulta ad oggi anacronistico escludere i professionisti dal novero dei soggetti obbligati a comunicare telematicamente tra loro, e ciò anche in virtù di una serie di riferimenti normativi pienamente vigenti, tra i quali:

- l'obbligo anche per i professionisti, così come per le imprese, di comunicare gli indirizzi di PEC ai propri ordini (art. 16 comma 7, DL 29 novembre 2008 n. 185);
- tali indirizzi di PEC, esattamente come quelli comunicati dalle imprese al registro delle imprese, confluiscono tutti nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), *“al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica”* (art. 6-bis CAD);
- è già previsto che le comunicazioni tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni possano essere inviate via PEC *“senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo”* (art. 16 comma 9, DL 29 novembre 2008 n. 185).

***Carmelo Giurdanella e Elio Guarnaccia***

*comitato scientifico CeSDA - Centro Studi di Diritto Amministrativo*